

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4887

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALBA, AMADEI GIUSEPPE, AVERARDI, BERSANI, BIANCHI FORTUNATO, BIANCHI GERARDO, BORRA, BUFFONE, BUZZI, CALVETTI, CARIGLIA, CARRA, CATTANEO PETRINI GIANNINA, CAVALLARI NERINO, CENGARLE, CETRULLO, COCCO MARIA, CUCCHI, DARIDA, DEL CASTILLO, FUSARO, GERBINO, GIRARDIN, GITTI, ISGRO', MARTINI MARIA ELETTA, MENGOZZI, NICOLAZZI, ORLANDI, PATRINI, PELLICANI, PENNACCHINI, QUARANTA, RUFFINI, RUSSO VINCENZO MARIO, SILVESTRI, TITOMANLIO VITTORIA, TOROS, VIZZINI

Presentata il 16 febbraio 1968

Disposizioni per la equiparazione delle posizioni gerarchiche del personale degli Istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza a quella del personale dell'Amministrazione dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema del trattamento economico dei dipendenti previdenziali, che ha con tanta asprezza impegnato Parlamento e Governo nel corso della legislatura e che sembrava aver ricevuto la sua definitiva sistemazione con la legge 29 maggio 1967, n. 337, ritorna all'attenzione del Parlamento per effetto della determinazione della Corte dei conti del 19 dicembre 1967, con la quale, affermato il principio della supremazia dello Stato e, per conseguenza, della supremazia della sua organizzazione gerarchica, rispetto a quella di ogni altro Ente pubblico, si contesta la conformità a tale principio delle decisioni adottate dai Consigli di amministrazione sulla scorta degli accertamenti compiuti dalla Commissione prevista dall'articolo 3 della legge 33 del 1967.

Poiché, ovviamente, l'equiparazione delle posizioni gerarchiche costituisce uno dei due

necessari presupposti della comparazione disposta dalla legge n. 337 del 1967, derivano dal rilievo della Corte dei conti, incertezza sulla legittimazione a percepire i trattamenti economici, fin qui attribuiti, ponendosi in dubbio sul piano formale, la validità della parificazione implicitamente operata dalla Commissione già citata e confermata dai consigli di amministrazione degli enti e quindi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da quello del tesoro.

Tali incertezze si traducono naturalmente in uno stato di apprensione e di agitazione del personale dipendente dagli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza.

D'altra parte, occorre tener presente che lo stato giuridico ed economico del detto personale è il risultato di ordinamenti da tempo stabiliti, di posizioni soggettive acquisite, di

aspettative consolidate, che non sarebbe giusto né conveniente sovvertire, finché non sia attuata una ordinata riorganizzazione della pubblica amministrazione.

È sembrato necessario, pertanto, ai sottoscritti proponenti — anche perché non può essere lasciata senza eco una determinazione della Corte dei conti nell'esercizio della sua sovrana ed essenziale funzione di controllo — proporre al Parlamento il seguente provvedimento il quale, per il suo carattere transitorio,

da un lato consente di preservare, appunto, le aspettative e le posizioni soggettive acquisite e convalidate dai decreti interministeriali di approvazioni delle delibere dei consigli di amministrazione più volte citati adottate ai sensi della legge n. 337 predetta; dall'altro lato avvia il problema alla sua soluzione in uno con quello della riorganizzazione totale o parziale della pubblica amministrazione, come vuole la sua stessa natura.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La equiparazione delle posizioni gerarchiche, assunta a base degli accertamenti compiuti dalla Commissione, di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 337, e delle conseguenti deliberazioni dei consigli di amministrazione degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, resta in vigore fino a quando non sarà provveduto con legge al riordinamento della pubblica amministrazione e degli istituti predetti.